



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO, in particolare, l'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante il “Provvedimento unico in materia ambientale” (PUA), secondo cui “[...] Il proponente può richiedere all'autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale richiesti, nonché la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i titoli ambientali [...]”;

VISTO, in particolare, l'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni secondo cui “[...] La Conferenza dei Servizi ha per scopo l'acquisizione del titolo abilitativo in materia ambientale indicato dal proponente nell'istanza sopra richiamata e si svolgerà nel rispetto della normativa di settore [...]”;

VISTA la legge del 28 giugno 2016, n. 132 recante “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”, entrata in vigore il 14 gennaio 2017;

VISTO l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e successive modificazioni, recante “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e prevede, per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 recante “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”, concernente il riordino e la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, entrato in vigore il 22 agosto 2017, che abroga il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, recante “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo” e gli artt. 41, comma 2 e 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98;

CONSIDERATO che, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS è stata integrata dai rappresentanti delle Regioni di Lombardia ed Emilia Romagna;

VISTA l’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale, presentata dalla Società Terna Rete Italia S.p.A con nota del 28 luglio 2017, acquisita con protocollo DVA n.18192 del 1 agosto 2017, ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo n 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, per il progetto “Rifacimento da semplice terna a doppia terna della linea a 132 kV T.153 ‘La Casella - Broni - Arena Po’ tra la stazione elettrica ‘La Casella e la Cabina Primaria Arena Po’ e delle linee interferenti T.221 a 220 kV ‘Tavazzano Est – Sarmato’ tra il p. 82 e il p. 84 e T. 860 a 132 kV ‘Arena PO - Copiano – Cortelona’ tra il p. 52 e la cabina primaria Arena Po”, contestuale al rilascio del seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni recante “Codice dei Beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 27, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, la pubblicazione dell’annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale ed il conseguente deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale comprensivo della valutazione di incidenza, della sintesi non tecnica e della documentazione relativa all’autorizzazione paesaggistica richiesta per la pubblica consultazione, è avvenuta sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 12 settembre 2017;

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell’istanza di valutazione di impatto ambientale nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale, nonché le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell’iter istruttorio;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell’annuncio relativo al deposito della documentazione integrativa ambientale per la pubblica consultazione, dapprima richiesta dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS e successivamente dalla Regione Emilia-Romagna, è avvenuta sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 22 marzo 2018;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni ai sensi dell’articolo 24 comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;



PRESO ATTO che in data 24 maggio 2018 si è svolta ai sensi dell'art. 27, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, la riunione della conferenza di servizi per il rilascio del provvedimento unico in materia ambientale presso la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS alla quale non ha partecipato alcuna delle amministrazioni ritualmente convocate, né è stata acquisita alcuna comunicazione da parte delle medesime;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 24 comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni è pervenuto il parere della Provincia di Pavia, favorevole con prescrizioni, n.6/2017, Settore Programmazione Territoriale e Promozione del Territorio della Comunità e della Persona, U.O. Bonifiche e Compatibilità Paesistico Ambientale, acquisito con protocollo 025607/DVA del 07 novembre 2017;

PRESO ATTO che il progetto presentato, localizzato al confine tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Lombardia, nei comuni di Sarmato, Castel San Giovanni e Arena Po, è riferibile alla tipologia di cui al punto 4-bis) dell'allegato II alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni "Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, (...), con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km", e che l'opera prevede il rifacimento della linea a 132 kV T.152 "La Casella-Broni-Arena Po", nel tratto compreso tra la S.E. La Casella e la C.P. Arena Po, di lunghezza pari a circa 9,5 km, ripercorrendo il tracciato dell'attuale elettrodotto mediante la sostituzione degli esistenti 26 sostegni con 24 nuovi tralicci;

CONSIDERATO che, con riferimento alle aree della Rete Natura 2000 potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, è stata effettuata la disamina delle aree sottoposte a tutela ambientale in base alla normativa vigente e che da tale ricerca è emerso che né l'elettrodotto in progetto né quello esistente interferiscono direttamente con siti della Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che per i siti di seguito riportati, posti ad una distanza inferiore a 5 km dagli interventi del progetto, è stato effettuato lo Studio per la Valutazione d'Incidenza:

- SIC-ZPS IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio;
- ZPS IT2080702 "Po di Monticelli Pavese e Chignolo Po";
- ZPS IT2080703 "Po di Pieve Porto Morone";
- ZPS IT2080701 "Po da Albaredo Arnaboldi ad Arena Po";

PRESO ATTO che, come si evince dall'allegato parere, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, sulla base dell'istruttoria condotta, ha valutato che "nel complesso la realizzazione dell'opera non comporterà sottrazione né frammentazione degli habitat tutelati, non inciderà sulle funzioni ecologiche dei siti e non limiterà le connessioni tra aree naturali. In fase di esercizio gli interventi e le misure di mitigazione per l'avifauna proposte rendono compatibile il progetto che non causerà effetti significativi sull'integrità dei siti Natura 2000";

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali, n. 2767 del 22 giugno 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, assunto al prot. 14843/DVA del 27 giugno 2018;



ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali, n. 22106 del 21 agosto 2018, assunto al prot. 19046/DVA del 21 agosto 2018;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni della Regione Emilia-Romagna, espresso con delibera di Giunta Regionale n. 879 del 11 giugno 2018 e trasmesso con nota prot. 450902 del 20 giugno 2018, assunta al prot. 14155/DVA del 20 giugno 2018;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni della Regione Lombardia, di cui al prot. 31395 del 20 giugno 2018, assunto al prot. 14139/DVA del 20 giugno 2018;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante, i seguenti pareri:

- a) il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 2767 del 22 giugno 2018, costituito da n. 41 pagine;
- b) il parere del Ministero per i beni e le attività culturali n. 22106 del 21 agosto 2018, costituito da n. 17 pagine;
- c) il parere positivo con prescrizioni della Regione Emilia-Romagna, espresso con delibera di Giunta Regionale n. 879 del 11 giugno 2018; costituito da n. 33 pagine;
- d) il parere positivo con prescrizioni della Regione Lombardia, di cui al prot. 31395 del 20 giugno 2018, assunto al prot. 14139/DVA del 20 giugno 2018, costituito da n. 5 pagine;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale;

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale del progetto)

1. La procedura di VIA del progetto "Rifacimento da semplice terna a doppia terna della linea a 132 kV T.153 'La Casella - Broni - Arena Po tra la stazione elettrica 'La Casella e la Cabina Primaria Arena Po' e delle linee interferenti T.221 a 220 kV 'Tavazzano Est - Sarmato' tra il p. 82 e il p. 84 e T. 860 a 132 kV 'Arena PO - Copiano - Cortelona' tra il p. 52 e la cabina primaria Arena Po", presentato dalla Società Terna Rete Italia S.p.A, nell'ambito del Provvedimento unico in materia ambientale, si conclude con l'emanazione del giudizio favorevole di compatibilità ambientale, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2,3,4 e 5 del presente decreto.



Art. 2

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1. Dovranno essere eseguite indagini geologiche, geotecniche e idrogeologiche con profili stratigrafici e geotecnici del territorio interessato dagli interventi al fine di:

- a) accertarsi delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni destinati ad accogliere le strutture di fondazione dei nuovi sostegni;
- b) ottenere la caratterizzazione sismica dei siti come previsto dalle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018 (decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018);
- c) progettare idonee strutture fondali.

La Regione Emilia-Romagna e la Regione Lombardia verificano l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *ante operam*, in fase di progettazione esecutiva.

2. Dovranno essere eseguite indagini geologiche e idrogeologiche di dettaglio con profili stratigrafici che rappresentino le opere di fondazione, i livelli e la tipologia della falda, le eventuali oscillazioni, le eventuali interferenze e le relative soluzioni tecniche adottate per evitare qualsiasi squilibrio dell'assetto idrogeologico negli ambiti interessati, con particolare riguardo alle aree in Fascia B del Piano per l'Assetto Idrogeologico, alle aree nei pressi degli alvei fluviali e laddove la falda si presenta più superficiale. Nella scelta delle misure di mitigazione da adottare dovranno essere privilegiate le tecniche di ingegneria naturalistica.

La Regione Emilia-Romagna e la Regione Lombardia verificano l'ottemperanza alla presente condizione ambientale, previo parere dell'Autorità di bacino del fiume Po.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *ante operam*, in fase di progettazione esecutiva.

3. Prima dell'inizio lavori dovrà essere redatto apposito progetto esecutivo, ai sensi del comma 4, art. 24 del decreto del presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120, per la gestione delle terre e rocce di scavo escluse dal regime dei rifiuti, completo dei risultati della campagna di campionamento su tutte le aree interessate dagli interventi di realizzazione e dismissione dei sostegni. Il piano d'indagine (parametri e modalità di campionamento) che, in considerazioni degli usi agricoli del territorio interessato dall'opera, dovrà comprendere anche la ricerca dei parametri del gruppo Fitofarmaci della Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, dovrà essere preventivamente approvato dalle ARPA competenti.

Se in fase di campionamento il livello statico delle acque di falda verrà rilevato a profondità potenzialmente interferente con le future operazioni di scavo, si dovrà procedere anche al prelievo e analisi di campioni di acque di falda.

Qualora si verificassero superamenti dei valori di concentrazione delle CSC (ex colonne A e B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni) dovranno essere eseguiti approfondimenti d'indagine in contraddittorio con le ARPA competenti.

Nel progetto dovranno, inoltre, essere specificati i percorsi e le modalità previste per l'eventuale trasporto del materiale da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione del materiale.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.



Sono coinvolti nella verifica di ottemperanza ISPRA e ARPA Emilia Romagna e Lombardia nell'ambito del sistema agenziale, secondo quanto indicato nella prescrizione stessa.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *ante operam*, in fase di progettazione esecutiva, o comunque prima dell'inizio dei lavori.

4. Dovrà essere definito il progetto del ripristino delle aree interessate dagli interventi di realizzazione e dismissione delle linee (micro-cantieri e piste di accesso). Nel progetto dovranno essere contemplate anche le cure colturali degli elementi vegetazionali per i primi 5 anni, dal momento dell'impianto; si dovrà in ogni caso prevedere la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite. Nel Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), di cui alla prescrizione n. 7, dovrà essere previsto anche il monitoraggio dell'evoluzione della vegetazione nelle aree oggetto di ripristino.

La Regione Emilia-Romagna e la Regione Lombardia verificano l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *ante operam*, in fase di progettazione esecutiva.

5. In merito ai rischi di collisione per l'avifauna e al fine di ottimizzare anche le misure di monitoraggio e mitigazione proposte nelle integrazioni, dovrà essere presentato agli uffici regionali competenti uno studio, redatto da esperti qualificati, nel quale saranno definite:

- a) la tipologia, la disposizione e il numero dei dispositivi di segnalazione e dissuasione visivi e acustici, da definire considerando anche la frequente presenza di nebbia nei periodi invernali nel territorio interessato dal progetto;
- b) le modalità e la frequenza del monitoraggio *ante operam* dell'avifauna che dovrà avere una durata minima di 3 anni.

Lo studio dovrà contemplare anche la collocazione di piattaforme artificiali all'apice dei sostegni e di cassette nido sui sostegni.

La Regione Emilia-Romagna e la Regione Lombardia verificano l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *ante operam*, in fase di progettazione esecutiva.

6. Dovrà essere redatto un apposito studio che attesti:

- a) la conformità dell'opera al vincolo determinato dalla fascia di rispetto ai sensi di quanto stabilito dalla legge del 22 febbraio 2001, n. 36; non potrà pertanto essere ritenuto conforme a norma di legge un tracciato tale che la fascia di rispetto che lo caratterizza, determinata secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2008, comporti interferenza con recettori quali definiti dalla medesima legge del 22 febbraio 2001, n. 36, articolo 4, comma 1, lettera h;
- b) il rispetto dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003;
- c) lo studio dovrà essere trasmesso alle ARPA competenti ed ai Comuni interessati dagli interventi, i quali dovranno verificare l'eventuale presenza di luoghi a permanenza non inferiore a quattro ore. Se dalla verifica della compatibilità elettromagnetica dei tracciati dovesse scaturire la necessità di varianti significative esse dovranno essere sottoposte preventivamente a Verifica di Assoggettabilità a VIA di cui all'art.19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato con il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104.

L'ISPRA e ARPA Emilia Romagna e Lombardia nell'ambito del sistema agenziale verificano l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.



Sono coinvolti nella verifica di ottemperanza i Comuni interessati dal progetto, secondo quanto indicato nella prescrizione.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *ante operam*, in fase di progettazione esecutiva.

7. Il Piano di Monitoraggio Ambientale dovrà essere aggiornato ed integrato in considerazione anche delle valutazioni e delle prescrizioni del presente parere nonché delle "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)", predisposte dal MATTM con la collaborazione dell'ISPRA e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il PMA, dovrà riferirsi sia alla realizzazione che alla dismissione delle linee. Il PMA dovrà essere approvato preventivamente dalle ARPA competenti, con le quali si concorderanno anche le modalità e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire alle medesime, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare. Nel PMA dovranno essere definite anche le modalità di pubblicazione dei dati. Il Proponente dovrà trasmettere al MATTM il PMA approvato dalle ARPA competenti.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Sono coinvolti nella verifica di ottemperanza ISPRA e ARPA Emilia Romagna e Lombardia nell'ambito del sistema agenziale secondo quanto indicato nella prescrizione.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *ante operam*, in fase di progettazione esecutiva.

8. Il progetto esecutivo dell'opera (realizzazione del nuovo elettrodotto e dismissione dell'esistente) dovrà essere corredato degli opportuni capitolati di appalto, nei quali dovranno essere comprese tutte le azioni e le misure di mitigazione indicate nello studio di impatto ambientale e nelle integrazioni e dovranno essere previsti gli oneri, a carico dell'appaltatore, per far fronte a tutte le cautele, prescrizioni e accorgimenti necessari per rispettare le condizioni ambientali del territorio interessato dall'opera con particolare attenzione alla salvaguardia:

- a) delle acque superficiali e sotterranee, con idonei schemi operativi relativi al convogliamento delle acque meteoriche e al trattamento delle acque provenienti dalle lavorazioni, dai piazzali, dalle officine e dal lavaggio delle betoniere;
- b) della salute pubblica e del disturbo alle aree residenziali e ai servizi, ivi incluse le viabilità sia locale che di collegamento;
- c) del clima acustico, prevedendo anche l'utilizzo di mezzi certificati con marchio CE di conformità ai livelli di emissione acustica contemplati, macchina per macchina; nell'Allegato I al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 e successive modificazioni concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
- d) della qualità dell'aria, prevedendo anche l'utilizzo di mezzi omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in vigore alla data di inizio lavori del cantiere;
- e) del terreno di scotico che deve essere stoccato separatamente dalle terre e rocce da scavo e utilizzato nel più breve tempo possibile, per i ripristini previsti; l'eventuale utilizzo di terreno vegetale con caratteristiche chimico fisiche diverse da quelle dei terreni interessati dall'opera, deve essere attentamente valutato e considerato per mantenere la continuità ecologica con le aree limitrofe.

La Regione Emilia-Romagna e la Regione Lombardia verificano l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.



Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *ante operam*, nella fase precedente alla cantierizzazione.

9. Dovrà essere presentato alla Regione Emilia-Romagna e alla Regione Lombardia un piano dettagliato relativo alla cantierizzazione degli interventi di realizzazione e di dismissione delle linee che definisca, ma non in modo limitativo, almeno quanto segue:

- a) la localizzazione e l'estensione dei micro-cantieri, del cantiere base e delle piste di accesso (nuove e esistenti) che non dovranno interferire con habitat naturali, utilizzando percorsi ed aree alternative;
- b) la localizzazione e l'estensione dei depositi temporanei dei materiali provenienti dalla dismissione e di eventuali rifiuti e/o residui di lavorazione e le modalità e i tempi di stoccaggio di essi;
- c) il sistema che sarà predisposto per la raccolta e gestione delle acque reflue e meteoriche durante la fase dei cantieri;
- d) gli accorgimenti che saranno adottati per prevenire possibili contaminazioni delle acque e del suolo e sottosuolo comprese quelle derivanti da eventuali incidenti, inclusi spillamenti e spandimenti in fase di cantiere, e da malfunzionamenti;
- e) le azioni di protezione e salvaguardia della vegetazione naturale o seminaturale, comprese le misure per evitare la diffusione di specie alloctone invasive;
- f) le misure che si intendono attuare per contenere le emissioni atmosferiche ed acustiche;
- g) il cronoprogramma delle singole fasi del cantiere.

La Regione Emilia-Romagna e la Regione Lombardia verificano l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *ante operam*, nella fase precedente alla cantierizzazione.

10. La data di inizio dei lavori, sia per la realizzazione sia per la dismissione delle linee, ed il cronoprogramma delle singole fasi dei cantieri dovranno essere tempestivamente comunicati (almeno 30 gg. prima) alle Soprintendenze, le Regioni e le ARPA competenti, al Distretto Idrografico del Fiume Po (Autorità di Bacino del Fiume Po) ed ai Comuni interessati dall'opera.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *ante operam*, nella fase precedente alla cantierizzazione.

11. Dovrà essere presentato al MATTM e alle ARPA competenti l'elenco dei siti di smaltimento/recupero a cui saranno indirizzati i volumi in esubero specificando, altresì il numero e i percorsi dei mezzi adibiti al trasporto di detto materiale.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Sono coinvolti nella verifica di ottemperanza ISPRA e ARPA Emilia Romagna e Lombardia nell'ambito del sistema agenziale secondo quanto indicato nella prescrizione.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *ante operam*, nella fase precedente alla cantierizzazione.

12. In fase di costruzione dell'opera (realizzazione e dismissione delle linee):

- a) nei settori con valori di soggiacenza della falda inferiori a 5 m dovranno essere adottate tutte le soluzioni e gli accorgimenti necessari per minimizzare le potenziali interferenze derivanti dalle azioni di progetto e dalle operazioni di scavo sulla prima falda intercettata e sull'andamento dei flussi idrici sotterranei;



A

- b) in fase di realizzazione delle fondazioni profonde dovrà essere prestata la massima attenzione all'eventuale interferenza dell'opera con le falde per evitare eventuali fenomeni di mescolamento e di sifonamento;
- c) dovranno essere adottate tutte le soluzioni e gli accorgimenti necessari per prevedere che le attività di perforazione e di esecuzione delle fondazioni non determinino l'insorgere del rischio di diffusione delle sostanze inquinanti dovute ai fluidi di perforazione, e che l'eventuale utilizzo di fanghi di perforazione non riduca la permeabilità complessiva delle formazioni litologiche interessate;
- d) dovranno essere utilizzati idonei dispositivi al fine di evitare la dispersione nel terreno di residui derivanti dalle lavorazioni e dovranno essere evitati depositi provvisori di materiali in corrispondenza delle aree ripariali e di pertinenza dei corsi d'acqua, fossi o scoline;
- e) i materiali di risulta derivanti dalla dismissione dovranno essere avviati ad impianti di trattamento autorizzati.

L'ISPRA e ARPA Emilia Romagna e Lombardia nell'ambito del sistema agenziale verificano l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza corso d'opera, ovvero in fase di cantiere.

13. Per il tratto del progetto prossimo al confine sud-orientale del sito ZPS IT2080701 "Po da Albaredo Arnaboldi ad Arena Po", si dovrà evitare l'esecuzione dei lavori di cantiere durante la stagione primaverile.

La Provincia di Pavia, quale Ente Gestore del sito, verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza in corso d'opera, ovvero in fase di cantiere.

14. Durante la fase di controllo periodico della nuova linea dovrà essere effettuata la verifica dello stato di conservazione dei dispositivi di segnalazione/dissuasione e delle piattaforme/nidi artificiali e dovrà essere effettuata la sostituzione di quelli deteriorati ed il riposizionamento dei dispositivi eventualmente spostati.

La Regione Emilia-Romagna e la Regione Lombardia verificano l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *post operam*, in fase di esercizio.

15. Per tutto il periodo di monitoraggio (*ante operam*, corso d'opera e *post operam*) dovranno essere adottati, in relazione agli esiti dei monitoraggi, i provvedimenti necessari a mitigare e a limitare, con modalità preventivamente concordate con le ARPA competenti, gli eventuali impatti derivanti dall'attuazione del progetto (realizzazione e dismissione delle linee). Il Proponente dovrà inviare annualmente una relazione tecnica, accompagnata dal parere tecnico delle ARPA competenti, sugli esiti di monitoraggio e le eventuali ulteriori misure di mitigazione adottate.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Sono coinvolti nella verifica di ottemperanza ISPRA e ARPA Emilia Romagna e Lombardia nell'ambito del sistema agenziale secondo quanto indicato nella prescrizione.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza nella fase di progettazione esecutiva per il monitoraggio *ante operam* e con cadenza annuale per i monitoraggi in corso d'opera e *post operam*.

16. Il Proponente dovrà inviare annualmente al MATTM una relazione sullo stato di ottemperanza delle prescrizioni impartite con il presente parere fino alla completata



ottemperanza di tutte le prescrizioni, ad esclusione della prescrizione n. 17, sia in relazione alla realizzazione che alla dismissione delle linee.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza con cadenza annuale a partire dall'avvio della fase di progettazione esecutiva.

17. Cinque anni prima della dismissione del nuovo elettrodotto a 132 kV il Proponente dovrà sottoporre all'approvazione del MATTM il piano esecutivo della dismissione e del ripristino ambientale delle aree interessate dall'opera, con l'indicazione delle risorse necessarie, delle forme di finanziamento e di accantonamento. L'esecuzione del piano sarà a carico del proprietario dell'opera.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *post operam*, in fase di esercizio, cinque anni prima della dismissione dell'elettrodotto.

Art. 3

(Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali)

1. Data la presenza di elementi archeologicamente significativi e tenuto conto della consistenza considerevole dei lavori di sbancamento previsti - per la realizzazione delle fondazioni dei nuovi sostegni, per l'esecuzione delle opere annesse (cantierizzazione e predisposizione di piste di accesso alle piazzole, scotico ecc.) e per i lavori di futura sostituzione e dismissione dei sostegni attualmente in funzione, è necessario procedere, con verifiche archeologiche preventive, ai sensi dell'articolo 25, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tali verifiche, funzionali a stabilire la valenza delle testimonianze archeologiche e a valutare l'eventuale impatto con presenze archeologiche attualmente non note, potranno, a seconda dei casi, consistere:

- a) in trincee archeologiche da effettuarsi, previa valutazione degli aspetti logistici e di effettiva fattibilità e accessibilità dell'area, in corrispondenza di ciascuna delle aree di posa dei nuovi sostegni;
- b) laddove non possibile effettuare trincee e previa preliminare valutazione della competente Soprintendenza, in saggi più puntuali, finalizzati a verificare la presenza di suoli antichi e il relativo andamento.

Il numero e il posizionamento preciso di tali verifiche, che dovranno essere realizzate con escavatori meccanici a benna liscia, andrà preliminarmente concordato con il funzionario archeologo della Soprintendenza responsabile del territorio e dovranno essere seguite da archeologi di comprovata professionalità, i cui curricula dovranno essere sottoposti all'approvazione di detto Ufficio, che opereranno sotto la direzione scientifica della suddetta Soprintendenza senza alcun onere a carico della medesima.

Il Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza (area funzionale: patrimonio archeologico), verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *ante operam*, nella fase precedente alla progettazione esecutiva.

2. In ragione della tipologia a rete dell'opera prevista, i cui tracciati non potranno essere interamente oggetto di sondaggi archeologici, come richiesto dalla competente



Soprintendenza andrà comunque assicurata la sorveglianza archeologica in corso d'opera durante tutte le attività di scavo e sbancamento previste.

Il Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza (area funzionale: patrimonio archeologico), verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza in corso d'opera, ovvero in fase di cantiere.

3. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, per quanto riguarda il territorio di propria competenza, "segnala la presenza di diverse aree a rischio archeologico medio-alto lungo il tracciato dell'opera nel territorio comunale di Arena Po (PV)". Di conseguenza attiva la procedura di cui all'art. 25, comma 8 del Codice degli appalti, richiedendo sondaggi preliminari nelle aree direttamente interessate dall'intervento, volti a verificare la fattibilità dell'opera.

Tali sondaggi, che "dovranno interessare in particolare i tratti iniziale e finale del tracciato in progetto in Comune di Arena Po (PV), ubicati in prossimità di aree da cui provengono materiali archeologici riconducibili ad abitato e necropoli di età romana (a W) e a frequentazione dell'età del Bronzo (a E)", dovranno essere effettuate secondo un progetto redatto a cura della committenza secondo le direttive impartite dalla Soprintendenza stessa.

In considerazione del fatto che le particolari caratteristiche dei rinvenimenti effettuati nell'area interessata dai lavori (bassa pianura con frequentazione antica diffusa e presenze sparse) non consentono di escludere la presenza di depositi sporadici lungo l'intero tracciato dell'opera, come richiesto dalla Soprintendenza andrà assicurato il controllo costante di professionisti archeologi per tutti i lavori che prevedono movimento terra.

Tutte le indagini dovranno essere realizzate, sotto la direzione scientifica della competente Soprintendenza, da professionisti con adeguata esperienza, i cui curricula dovranno essere sottoposti all'approvazione di detto Ufficio.

Il Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese del Ministero per i beni e le attività culturali - (area funzionale: patrimonio archeologico), verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *ante operam*, prima dell'avvio della progettazione esecutiva.

4. Nella realizzazione delle opere dovrà essere evitato il taglio della vegetazione arborea e arbustiva esistente, come dichiarato nella relazione paesaggistica.

Il Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza (area funzionale: paesaggio), verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza in corso d'opera, ovvero in fase di cantiere.

5. La cromia grigia dei nuovi elementi metallici del nuovo elettrodotto dovrà essere scelta in modo da minimizzarne il più possibile la visibilità delle strutture rispetto al colore predominante dello sfondo del cielo nel ciclo stagionale.

Il Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza (area funzionale: paesaggio), verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *ante operam*, in fase di progettazione esecutiva.



A

Art. 4

(Condizioni ambientali della Regione Emilia-Romagna)

1. Sono da ottemperare le condizioni ambientali di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 879 del 11 giugno 2018 della Regione Emilia-Romagna se non in contrasto o non ricomprese nelle condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.

La Regione Emilia-Romagna verifica l'ottemperanza alle suddette condizioni ambientali.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nella delibera di Giunta Regionale n. 879 del 11 giugno 2018.

Art. 5

(Condizioni ambientali della Regione Lombardia)

1. Sono da ottemperare le condizioni ambientali, di cui al parere prot. 31395 del 20 giugno 2018, assunte al prot. 14139/DVA del 20 giugno 2018 della Regione Lombardia se non in contrasto o non ricomprese nelle condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.

La Regione Lombardia verifica l'ottemperanza alle suddette condizioni ambientali.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel parerè prot. 31395 del 20 giugno 2018.

Art. 6

(Verifiche di ottemperanza)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 4 e 5 e in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati negli articoli 2, 4 e 5; il Ministero per i beni e le attività culturali effettua le attività di verifica tramite i propri Uffici centrali e periferici così come indicato nell'articolo 3 del presente decreto.

3. I suddetti soggetti ed uffici provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero per i beni e le attività culturali.

4. In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali per i profili di propria competenza.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.



Art. 7
(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento sarà comunicato al proponente, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'ISPRA, all'ARPA Emilia Romagna, all'ARPA Lombardia, all'Autorità di bacino del fiume Po, alla Provincia di Pavia, ai Comuni interessati dal progetto ed alle Regioni Emilia Romagna e Lombardia le quali provvederanno a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni interessate.
2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, del Ministero per i beni e le attività culturali, della Regione Emilia-Romagna e della Regione Lombardia, sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE

IL MINISTRO PER I BENI E LE
ATTIVITÀ CULTURALI



Il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare